

**REGOLAMENTO (CE) N. 908/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 maggio 2002**  
**che rettifica il regolamento (CE) n. 643/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 643/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, rettificato dal regolamento (CE) n. 668/2002 <sup>(3)</sup>, ha fissato percentuali di rilascio dei titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari della Cina l'8 e il 9 aprile 2002 e comunicati alla Commissione l'11 aprile 2002.

- (2) Nel corso di una verifica si sono rilevati errori di calcolo nelle percentuali di rilascio. Occorre pertanto rettificare immediatamente il regolamento in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 643/2002:

- la percentuale «15,932 %» è sostituita dalla percentuale «16,637 %»,  
— la percentuale «1,010 %» è sostituita dalla percentuale «1,0397 %».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Esso si applica a partire dal 13 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 96 del 13.4.2002, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 103 del 19.4.2002, pag. 9.